Conto corrente con la Posta — Anno 88° — Numero 89

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Giovedì, 17 aprile 1947 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1500 - Semestrale L. 900 - Trimestrale L. 500 Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AL « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2400 - Semestrale L. 1500 - Un fascicolo: prezzi vari
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 15 novembre 1946, n. 770.

Aumento del contributo a favore della Scuola di ingegneria aeronautica del Politecnico di Torino.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la legge 11 dicembre 1941, n. 1662, concernente il contributo del Ministero dell'aeronautica a favore delle Scuole di ingegneria aeronautica di Roma e di Torino;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'aeronautica, di concerto con il Ministro per il tesoro e con il Ministro per la pubblica istruzione;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Articolo unico.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1944-1945, il contributo di L. 465.000 (quattrocentosessantacinquemila) a favore della Scuola di ingegneria aeronautica del Politecnico di Torino, di cui all'art. 1 della legge 11 dicembre 1941, n. 1662, è elevato a L. 865.000 (ottocentosessantacinquemila).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 15 novembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — CINGOLANI — BERTONE — GONELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *aprile* 1947

Atti del Governo, registro n. 7, *foglio n.* 39. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 2 marzo 1947, n. 203.

Aumento del fondo straordinario assegnato all'Ente Zolfi Siciliani.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto legislativo 1° giugno 1946, numero 606, concernente l'assegnazione all'Ente Zolfi Siciliani di un fondo straordinario di L. 60.000.000;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 19 luglio 1946, n. 200 e 5 ottobre 1946, n. 527 con i quali il fondo suddetto è stato aumentato rispettivamente di L. 25.000.000 e di L. 60.000.000;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio, di concerto con il Ministro per le finanze e il tesoro, e con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il fondo straordinario assegnato all'Ente Zolfi Siciliani per soddisfare a particolari esigenze dell'industria zolfifera siciliana, in relazione alla necessità di migliorare le condizioni sociali della manodopera impiegata nelle imprese minerarie, è ulteriormente aumentato di 45.000.000 di lire.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per le finanze ed il tesoro, sarà provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 2 marzo 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — MORANDI — CAMPILLI — ROMITA

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 aprile 1947
Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 40. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 25 marzo 1947, n. 204.

Norme per l'attuazione dello Statuto della Regione siciliana approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, e disposizioni transitorie.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, con il quale è stato approvato lo Statuto della Regione siciliana;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le conclusioni presentate dalla Commissione paritetica di cui all'art. 43 dello Statuto della Regione siciliana;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con tutti i Ministri;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

TITOLO I

DEGLI ORGANI DELLA REGIONE

SEZIONE I

Disposizioni relative all'Assemblea regionale.

Art. 1.

L'Assemblea regionale, per la prima adunanza, è convocata dall'Alto Commissario per la Sicilia entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti, con invito da notificarsi ai deputati, a domicilio, almeno dieci giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.

L'avviso di convocazione deve essere pubblicato negli stessi termini nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione.

L'invito deve contenere l'ordine del giorno della seduta.

Per le successive adunanze l'Assemblea è convocata dal suo Presidente con le modalità previste dai comma precedenti.

Art. 2.

La presidenza provvisoria dell'Assemblea, nella prima adunanza, è assunta dal deputato più anziano di età.

I due deputati più giovani fra i presenti funzionano da segretari.

Art. 3.

L'Assemblea nella prima adunanza procederà:

a) alla convalida della elezione dei propri componenti;

b) alla costituzione dell'ufficio definitivo di presidenza con la elezione del presidente, dei due vicepresidenti, di tre segretari e di tre questori.

Art. 4.

Fino a quando l'Assemblea non avrà approvato il proprio regolamento interno, saranno applicate le norme vigenti per l'Assemblea costituente per:

a) la convalida degli eletti, l'elezione dei componenti l'ufficio definitivo di presidenza e delle Commissioni permanenti;

b) le adunanze, le discussioni, le deliberazioni e votazioni;

c) le interpellanze, le interrogazioni e le mozioni.

Art. 5.

Fino a quando l'Assemblea non avrà approvato il regolamento previsto dall'articolo precedente, l'ordinamento dei propri uffici ed il regolamento per il personale dipendente:

a) il personale per il funzionamento degli uffici stessi è scelto dal Presidente tra i funzionari in servizio presso gli uffici della Regione;

b) ogni Commissione permanente è costituita da cinque deputati ed elegge nel proprio seno un presidente, un vicepresidente ed un segretario;

c) il numero e la competenza delle Commissioni saranno stabiliti dall'ufficio di presidenza. Si dovranno, però, in ogni caso costituire una Commissione per la convalida dei deputati eletti e una Commissione per il regolamento interno.

Art. 6.

La formula del giuramento che i deputati prestano nell'Assemblea prima di essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni, è la seguente: « Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana ed al suo Capo, di osservare lealmente le leggi dello Stato e della Regione e di esercitare con coscienza le funzioni inerenti al mio ufficio al solo scopo del bene inseparabile dello Stato e della Regione siciliana ».

Art. 7.

I rappresentanti degli interessi professionali che devono partecipare alle riunioni delle Commissioni dell'Assemblea per la elaborazione dei progetti di legge ai sensi dell'art. 12 dello Statuto, sono nominati dalle stesse Commissioni di volta in volta, secondo le materie, fra i membri delle Camere di commercio, industria ed agricoltura, delle organizzazioni di datori di lavoro e di lavoratori e dei Consigli degli ordini professionali.

I membri predetti devono essere designati, ai fini della nomina, dagli organi ed enti ai quali appartengono.

I rappresentanti degli organi tecnici regionali sono nominati dalle Commissioni, allo stesso scopo previsto dal comma precedente, fra i tecnici dipendenti dagli uffici regionali e fra i professori delle Facoltà universitarie della Regione.

I rappresentanti previsti nei comma precedenti hanno voto consultivo.

Il trattamento ad essi dovuto sarà determinato dall'Assemblea regionale.

SEZIONE II

Disposizioni relative al Presidente regionale ed alla Giunta regionale.

Art. 8.

Costituito l'ufficio definitivo di presidenza ai sensi del precedente art. 3, l'Assemblea procederà, a scrutinio segreto, alla elezione del Presidente regionale, di otto assessori effettivi e di quattro supplenti.

Art. 9.

La elezione del Presidente regionale è fatta a maggioranza assoluta di voti, e non è valida se alla votazione non sono intervenuti i due terzi dei deputati assegnati alla Regione.

Se dopo due votazioni nessun candidato ha ottenuto la maggioranza assoluta, si procederà ad una votazione di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto nella seconda votazione maggior numero di voti, ed è proclamato presidente quello che ha conseguito la maggioranza assoluta di voti.

Quando nessun candidato abbia ottenuto la maggioranza assoluta predetta, l'elezione è rinviata ad altra seduta, da tenersi entro il termine di otto giorni, nella quale si procede a nuova votazione, qualunque sia il numero dei votanti.

Ove nessuno ottenga la maggioranza assoluta di voti, si procede nella stessa seduta ad una votazione di ballottaggio, ed è proclamato eletto chi ha conseguito il maggior numero di voti.

Art. 10.

Le elezioni degli assessori effettivi e supplenti avranno luogo con votazioni distinte, a scrutinio segreto, con l'intervento di almeno la metà dei deputati assegnati alla Regione ed a maggioranza assoluta di voti.

Dopo due votazioni consecutive si procede al ballottaggio fra i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nella seconda votazione, ed a parità di voti rimane eletto il più anziano di età.

Art. 11.

La Giunta regionale delibera a maggioranza assoluta di voti, ed in caso di parità prevale il voto del presidente.

Le sue deliberazioni non sono valide se non interviene la metà dei membri che la compongono.

Gli assessori supplenti sostituiscono gli effettivi in caso di assenza o di impedimento.

TITOLO II

NORME GIURIDICHE EMANATE DALL'ASSEMBLEA E DAL GOVERNO REGIONALE

SEZIONE I

Disposizioni relative alla promulgazione e pubblicazione delle leggi e dei regolamenti.

Art. 12.

Per la promulgazione delle leggi approvate dall'Assemblea regionale sarà usata la seguente formula:

« Regione Siciliana »

« L'Assemblea regionale ha approvato »

« Il Presidente regionale promulga »

Al testo della legge seguirà la formula finale:

« La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione ».

Art. 13.

I regolamenti del Governo regionale sono emanati con decreto del Presidente regionale, previa deliberazione della Giunta regionale.

Per la promulgazione dei regolamenti sarà usata la seguente formula finale che seguirà al testo del provvedimento.

« Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare ».

Art. 14.

Le leggi approvate dall'Assemblea regionale ed i regolamenti emanati dal Governo regionale, oltre che pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, debbono essere pubblicati per notizia nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per la pubblicazione predetta, alle leggi e ai regolamenti della Regione sarà fatto lo stesso trattamento prescritto per la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti dello Stato.

SEZIONE II

Disposizioni relative alla Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana.*

Art. 15.

La pubblicazione della *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana si farà alla fine di ogni settimana, ed in via eccezionale quando occorre.

La « Gazzetta » sarà divisa in tre parti:

nella prima saranno pubblicate tutte le leggi della Regione e i decreti del Governo regionale, nonchè tutte le normali e le circolari esplicative dei provvedimenti del Governo regionale;

nella seconda saranno pubblicati gli annunzi e gli altri avvisi prescritti dalle leggi e dai regolamenti vigenti nella Regione e, su richiesta degli interessati, gli annunzi e gli avvisi di cui è obbligatoria la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica;

nella terza saranno pubblicati gli annunzi e gli avvisi di cui è obbligatoria la pubblicazione nei Fogli degli annunzi legali delle provincie e quelli liberamente richiesti dagli interessati.

I Fogli degli annunzi legali delle provincie sono sostituiti a tutti gli effetti dalla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Art. 16.

La direzione, l'amministrazione e la redazione della « Gazzetta » sono affidate ad un ufficio dell'Amministrazione regionale.

Per le inserzioni, gli abbonamenti e per quant'altro non previsto dal presente decreto saranno applicate, in quanto possibile, le norme vigenti per la *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Disposizione finale.

Art. 17.

Le disposizioni del presente decreto rimarranno in vigore fino a quando non sarà altrimenti disposto dalle leggi regionali.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 25 marzo 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — SFORZA — SCELBA — GULLO — CAMPILLI — GASPAROTTO — GONELLA — SERENI — SEGNI — FERRARI — CACCIATORE — MORANDI — ROMITA — VANONI — ALDISIO

Visto, *il Guardasigilli:* GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 aprile 1947
Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 49. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 18 marzo 1947, n. 205.

Modificazione della tariffa dei diritti di borsa spettanti alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Napoli.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 1° maggio 1925, n. 707, col quale venne approvata la tariffa dei diritti per la quotazione dei titoli presso la Borsa valori di Napoli;

Visto il regio decreto 25 giugno 1926, n. 1221, col quale venne stabilito il diritto sulle tessere di accesso ai recinti riservati della Borsa valori di Napoli;

Visto il regio decreto 3 agosto 1934, n. 1334, col quale fu modificata la tariffa dei diritti per il rilascio delle tessere suddette;

Vista la deliberazione in data 11 dicembre 1946, n. 645, della Camera di commercio di Napoli, con la quale sono state proposte modifiche alle tariffe suddette;

Visto l'art. 53 del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, col quale si stabilisce la forma e l'organo competente per l'emanazione dei provvedimenti riguardanti i diritti di borsa;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze e il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

I diritti per la quotazione ufficiale dei titoli sono stabiliti nella seguente misura per la Borsa di Napoli:

a) diritto annuo fisso		L.	300
b) oltre al diritto proporzionale per ogni milione o frazione di milione di capitale nominale:			
per i primi dieci milioni	annue	»	120
oltre i dieci milioni e fino a trenta milioni	»	»	90
oltre i trenta milioni e fino a sessanta milioni	»	»	60
oltre i sessanta milioni e fino a cento milioni	»	»	45
oltre i cento milioni e fino a duecento milioni	»	»	30
oltre i duecento milioni	»	»	15

L'impegno di quotazione è annuale e decorre dal 1° gennaio di ogni anno. L'anno in corso si computa per anno intero.

L'importo dei diritti si computa sull'ammontare complessivo dei titoli al valore nominale. L'importo delle successive emissioni si somma all'importo dei titoli già ammessi alla quotazione per calcolare il supplemento dovuto.

Art. 2.

I diritti sulle tessere di accesso ai recinti riservati della Borsa valori sono stabiliti nella seguente misura:

agenti di cambio	L.	50
rappresentanti di agenti di cambio	»	300
impiegati di agenti di cambio	»	200
fattorini di agenti di cambio	»	100
rappresentanti di istituti di credito nel recinto delle banche e dei banchieri	»	1.500
impiegati di banca	»	600

banchieri, commissionari, cambiavalute, remissori . L. 1.050
fattorini in divisa . . . . . . » 300
osservatori di istituti di credito autorizzati ad accedere al recinto delle grida . » 3.000

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1947

DE NICOLA

CAMPILLI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 aprile 1947
Atti del Governo, registro n. 7, *foglio n.* 41. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 18 marzo 1947, n. 206.

Modificazione della tariffa dei diritti di borsa spettanti alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Torino.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 28 agosto 1924, n. 1593, col quale venne approvata la tariffa dei diritti spettanti alla Camera di commercio di Torino;

Visto il regio decreto 26 luglio 1935, n. 1496, col quale vennero apportate variazioni alla predetta tariffa;

Vista la deliberazione della Camera di commercio di Torino, in data 13 febbraio 1947, con la quale sono state proposte ulteriori modifiche alla tariffa anzidetta;

Visto l'art. 53 del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, col quale si stabilisce la forma e l'organo competente per la emanazione dei provvedimenti riguardanti i diritti di borsa;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze e il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

I diritti per la quotazione ufficiale dei titoli sono stabiliti come segue per la Borsa valori di Torino:

a) diritto fisso annuo . L. 300

b) oltre al diritto proporzionale per ogni milione o frazione di milione:

per i primi 25 milioni . . . . annue » 100
per i successivi 25 milioni . . » » 75
per i successivi 25 milioni . . » » 50
per i successivi 25 milioni . . » » 40
per i successivi 200 milioni . . » » 30
per i successivi 200 milioni . . » » 20
per i successivi 500 milioni . . » » 15
oltre un miliardo . . . » » 10

L'impegno di quotazione è annuale e decorre dal 1° gennaio di ogni anno.

L'anno in corso si computa per intero quando l'iscrizione del titolo nel listino ufficiale avvenga nel primo semestre, quando invece la iscrizione avvenga nel secondo semestre i diritti da corrispondersi sono ridotti a metà.

L'importo dei diritti si calcola sull'ammontare complessivo dei titoli al valore nominale.

L'importo delle successive emissioni si somma all'importo dei titoli già ammessi a quotazione per calcolare il supplemento dovuto.

Sono esenti dai diritti suddetti i valori ammessi di diritto alla quotazione ufficiale.

Art. 2.

I diritti per il rilascio delle tessere d'accesso ai recinti riservati della Borsa valori sono stabiliti come segue:

a) agenti di cambio:
agenti di cambio . . . . L. 2.000
procuratori . . . . » 2.000
impiegati . . . . » 1.000
impiegati a provvigione . . . . » 2.000
fattorini . . . . » 1.000

b) banche con capitale di 50 milioni ed oltre:
osservatori . . . . » 25.000
direttori-procuratori . . . . . . » 25.000
impiegati . . . . . . » 5.000
fattorini . . . . » 3.000

c) banche con capitale fino a 50 milioni:
titolari e procuratori . . . . » 12.000
impiegati . . . . » 3.000
fattorini . . . . » 3.000

d) commissionari:
titolari . . . . » 8.000
procuratori e impiegati . . . . » 5.000
fattorini . . . . . . » 2.000

L'anno in corso si computa per intero.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1947

DE NICOLA

CAMPILLI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 aprile 1947
Atti del Governo, registro n. 7, *foglio n.* 42. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 8 luglio 1946.

Conferma del riconoscimento del diritto esclusivo di pesca in parte del lago Trasimeno.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visti gli articoli 26 e 27 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604;

Vista la legge 16 marzo 1933, n. 260;

Visto il decreto del Prefetto di Perugia n. 4140 in data 28 maggio 1920, col quale venne riconosciuto a favore della signora Sportellini Vittoria vedova di Baldassarri Eugenio il possesso del diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno, nell'arella della posta di San Feliciano n. 20;

Considerato che dalla relativa documentazione è risultato che attualmente trovansi nel legittimo possesso

del diritto esclusivo di pesca di cui trattasi i figli della predetta, signori Baldassarri Ricciotti, Marco, Menotti e Duilio;

Concorrendo tutte le condizioni volute dalla legge;

Decreta:

A conferma del sopracitato decreto del Prefetto di Perugia n. 4140 in data 28 maggio 1920, è riconosciuto, a favore dei signori Baldassarri Ricciotti, Marco, Menotti e Duilio del fu Eugenio il diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno, nell'arella della posta di San Feliciano n. 20.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 luglio 1946

Il Ministro: GULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 settembre 1946
Registro Agricoltura e foreste n. 16, foglio n. 167

(1762)

DECRETO MINISTERIALE 4 aprile 1947.

Divieto alla ditta « Marmellate Lenza », con sede in Merano, di attivare in Bolzano una fabbrica per la produzione di marmellate e affini.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211;

Vista la denuncia inoltrata dalla ditta « Marmellate Lenza » con sede in Merano, con la quale ha reso noto che intende attivare, in Bolzano, una fabbrica per la produzione di marmellate ed affini;

Considerata l'attuale situazione dell'industria del ramo, in rapporto al numero degli impianti già esistenti ed alla disponibilità di materie prime;

Su conforme parere della Commissione centrale dell'industria;

Decreta:

Alla ditta « Marmellate Lenza », con sede in Merano, è vietato attivare in Bolzano, una fabbrica per la produzione di marmellate ed affini.

Roma, addì 4 aprile 1947

Il Ministro: MORANDI

(1739)

DECRETO MINISTERIALE 4 aprile 1947.

Divieto alla ditta Pasticceria e biscotteria « Vittoria » di Annoscia Luigi, con sede in Bari, di ampliare la propria fabbrica per la produzione di dolciumi sita in Bari.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211;

Viste le denuncie inoltrate dalla ditta Pasticceria e biscotteria « Vittoria » di Annoscia Luigi, con sede in Bari, con la quale ha reso noto che intende ampliare il proprio stabilimento dolciario in Bari;

Considerata l'attuale situazione dell'industria del ramo in rapporto alla disponibilità di materie prime;

Su conforme parere della Commissione centrale dell'industria;

Decreta:

Alla ditta Pasticceria e biscotteria « Vittoria » di Annoscia Luigi, con sede in Bari, è vietato ampliare la propria fabbrica di Bari per la produzione di dolciumi vari.

Roma, addì 4 aprile 1947

Il Ministro: MORANDI

(1740)

DECRETO MINISTERIALE 4 aprile 1947.

Divieto alla ditta Montor gomma, di Torelli Vincenzo, con sede in Salerno, di allestire in Marina di Vietri sul Mare, attrezzature destinate alla fabbricazione di copertoni per auto.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211;

Vista la denuncia inoltrata dalla ditta Montor gomma di Torelli Vincenzo, con sede in Salerno, con la quale ha reso noto che intende allestire in Marina di Vietri sul Mare, un impianto per la lavorazione della gomma;

Considerata l'attuale situazione dell'industria del ramo, in rapporto alle esigenze del consumo;

Su conforme parere della Commissione centrale dell'industria;

Decreta:

Alla ditta Montor gomma di Torelli Vincenzo, con sede in Salerno, è vietato allestire in Marina di Vietri sul Mare, le attrezzature destinate alla fabbricazione di copertoni per auto.

Roma, addì 4 aprile 1947

Il Ministro: MORANDI

(1741)

DECRETO MINISTERIALE 4 aprile 1947.

Divieto alla ditta « Lorenzo Rago », con sede in Battipaglia, di allestire presso il proprio stabilimento di Battipaglia un reparto per la fabbricazione di marmellate e frutta sciroppata.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211;

Viste le denuncie inoltrate dalla ditta « Lorenzo Rago », con sede in Battipaglia, con la quale ha reso noto che intende ampliare la propria fabbrica di concentrato di pomodoro in Battipaglia ed estenderne l'attività alla produzione di marmellate, frutta allo sciroppo e ortaggi vari conservati ed essiccati;

Considerata l'attuale situazione dell'industria del ramo, in rapporto alle esigenze del consumo;

Su conforme parere della Commissione centrale dell'industria;

Decreta:

Alla ditta « Lorenzo Rago », con sede in Battipaglia, è vietato allestire, presso la propria fabbrica di Battipaglia, un reparto per la fabbricazione di marmellate e frutta sciroppata.

Roma, addì 4 aprile 1947

Il Ministro: MORANDI

(1742)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Esito del ricorso presentato da Virgillito Carmelo avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946.

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 133 decisioni. N. 138/946 Registro di ricorsi

L'anno 1947, il giorno 22 del mese di marzo, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A. composta dei signori: dott. Cataldi Tommaso, presidente; dott. Polistina Ferdinando, membro; dott. Sciaudone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dal sig. Virgillito Carmelo di Salvatore, nato a Paternò il 16 luglio 1897 ed ivi residente, piazza S. Barbara n. 8, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946.

Ha quindi adottato la seguente decisione:

(*Omissis*).

Devesi dunque concludere che il ricorrente non fu mai confidente dell'O.V.R.A.

LA COMMISSIONE

Visto e applicato l'art. 2 del regio decreto-legislativo 25 maggio 1946, n. 424. accoglie il ricorso proposto da Virgillito Carmelo e ordina la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 2 luglio 1946.

Roma, addì 22 marzo 1947

La Commissione
T. CATALDI F. POLISTINA A. SCIAUDONE

Il segretario: D. CURCIO

(1614)

Esito del ricorso presentato da Gentile Ernesta avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946.

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI DEI CONFIDENTI DELL'O.V R.A.

N. 134 decisioni N 204/946 Registro di ricorsi

L'anno 1947, il giorno 22 del mese di marzo, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A. composta dei signori dott. Cataldi Tommaso, presidente; dott. Polistina Ferdinando, membro; dott. Sciaudone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dalla signora Gentile Ernesta fu Ernesto, nata a Perugia il 23 ottobre 1883 e domiciliata in Roma, via G. Camozzi n. 1, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946.

Ha quindi adottato la seguente decisione

(*Omissis*).

., non avendo la stessa svolto attività politica informativa nell'interesse del regime fascista.

LA COMMISSIONE

Visto e applicato l'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, accoglie il ricorso proposto da Gentile Ernesta e ordina la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 2 luglio 1946.

Roma, addì 22 marzo 1947

La Commissione
T. CATALDI F. POLISTINA A. SCIAUDONE

Il segretario: D. CURCIO

(1615)

Esito del ricorso presentato da Scarpa Francesco avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946.

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 135 decisioni N. 123/946 Registro di ricorsi

L'anno 1947, il giorno 24 del mese di marzo, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A. composta dei signori: dott. Cataldi Tommaso, presidente; dott. Polistina Ferdinando, membro; dott. Sciaudone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dal sig. Scarpa Francesco fu Pasquale, nato a Macomer il 12 febbraio 1887 e residente in Cagliari, via Canneles n. 58, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946.

Ha quindi adottato la seguente decisione:

(*Omissis*).

Attesochè ricorre la seconda ipotesi discriminatrice di cui all'art. 2 capoverso del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424.

LA COMMISSIONE

Visto e applicato l'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, accoglie il ricorso proposto da Scarpa Francesco e ordina la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 2 luglio 1946.

Roma, addì 24 marzo 1947

La Commissione
T CATALDI - F. POLISTINA A. SCIAUDONE

Il segretario: D. CURCIO

(1616)

Esito del ricorso presentato da Pallotta-Troia Maria avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946.

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 136 decisioni N. 162/946 Registro di ricorsi

L'anno 1947, il giorno 25 del mese di marzo, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A. composta dei signori: dott. Cataldi Tommaso, presidente; dott. Polistina Ferdinando, membro; dott. Sciaudone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dalla signora Pallotta-Troia Maria fu Luigi e di Antonia Pennazzi, nata a Roma l'8 agosto 1902 ed ivi residente, via Nicastro n. 11, ai

sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A. pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946

Ha quindi adottato la seguente decisione:

(*Omissis*).

Che pertanto ricorre la seconda delle due ipotesi previste dal decreto citato, per ottenere la cancellazione richiesta.

LA COMMISSIONE

Visto e applicato l'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, accoglie il ricorso proposto da Pallotta-Troia Maria e ordina la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 2 luglio 1946.

Roma, addì 25 marzo 1947

La Commissione
T. CATALDI - F. POLISTINA - A. SCIAUDONE

Il segretario: D. CURCIO

(1617)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Revoca di trasferimento di notaio

Con decreto Ministeriale 3 aprile 1947, il decreto Ministeriale 3 febbraio 1947, col quale il notaio Tarsia in Curia Ottavio, della sede di Magliano Sabino, distretto notarile di Rieti, è stato trasferito alla sede di Sansepolcro, distretto notarile di Arezzo, è revocato ed il detto notaio è reintegrato nella precedente sede di Magliano Sabino.

(1757)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Firenze a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Per l'integrazione del bilancio 1946, il comune di Firenze è autorizzato col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre con uno degli istituti di credito di cui al decreto del Ministro per il tesoro 28 giugno 1945, il seguente mutuo:

decreto interministeriale n. 5004 del 30 gennaio 1947; importo del mutuo: L. 19.960.000.

(1686)

Autorizzazione al comune di Frosinone a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Per l'integrazione del bilancio 1946, il comune di Frosinone è autorizzato col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre con uno degli istituti di credito di cui al decreto del Ministro per il tesoro 28 giugno 1945, il seguente mutuo:

decreto interministeriale n. 5114 del 13 gennaio 1947; importo del mutuo: L. 1.280.000.

(1687)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 18 dicembre 1946 il Capo provvisorio dello Stato ha concesso l'exequatur al signor Mario Laterza, Vice console onorario del Paraguay a Roma.

(1716)

In data 24 marzo 1947 il Capo provvisorio dello Stato ha concesso l'exequatur al conte Carlo del Sordo Filangieri, Console onorario di Bolivia a Napoli.

(1717)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Giuseppe Chemello fu Gaetano e fu Luisa Della Valle, nato a Marostica (Vicenza) il 12 febbraio 1917, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in scienze economico-marittime, conseguito presso l'Istituto universitario navale di Napoli nel febbraio 1942.

Se ne dà notizia ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, terzo comma, del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Istituto universitario navale di Napoli.

(1767)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 42.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, ed art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei buoni del Tesoro novennali 5 % 1946, serie *A*, numero 6576, di L. 1000 cap. nom.; serie *A*, n. 6577, di L. 2000 cap. nom., serie *A*, n. 6578, L. 10.000 cap. nom., intestati alla Cassa scolastica della Scuola secondaria di avviamento al lavoro di Avellino, col pagamento degli interessi in Avellino.

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi otto mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione dei nuovi buoni al nome del suddetto Ente titolare.

Roma, addì 4 dicembre 1946

(4196) *Il direttore generale*: CONTI

MINISTERO DELLE FINANZE E DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 12 aprile 1947 - N. 80

Argentina	25 —	Norvegia	20,1625
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,6485
Brasile	5,45	Portogallo	4,057
Canadà	100 —	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	27,78
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	35,55
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	80,10
Id. 3,50 % 1902	805,0
Id. 3 % lordo	65,25
Id. 5 % 1935	89,50
Redimibile 3,50 % 1934	75 —
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	78 —
Id. 5 % 1936	93 —
Obbligazioni Venezie 3,50 %	98,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,45
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	95,65
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	94,70
Id. 5 % (15 settembre 1950)	94,575
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	94,60
Id. 5 % quinq 1950 (4ª serie)	94,40
Id. 5 % (15 aprile 1951)	94,50
Id. 4 % (15 settembre 1951)	90,375
Id. 5 % convertiti 1951	94,675

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

MINISTERO DELLE FINANZE E DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 10.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Rend. 5 %	160031	205 —	Eredi indivisi di Guillaume *Angiolina* maritata *Garlin*, dom. a Borgonuovo Bardonecchia (Torino), con usufrutto a *Della Torre Giuseppe* fu Giovanni, dom. a Borgonuovo Bardonecchia.	Eredi indivisi di Guillaume *Maria Teresa Angelina fu Francesco* maritata *Garcin*, ecc., come contro, con usufrutto a *Dallatorre Giovanni Giuseppe* fu Giovanni, domic. a Bardonecchia.
Id.	143839	2.550 —	Ente Comunale di Assistenza di Valbrembo (Bergamo), con usufrutto a favore di Milesi *Oliva fu Giov. Maria*, dom. a Bergamo.	Come contro, con usufrutto a favore di Milesi *Maria Oliva* fu *Giovanni*, dom. a Bergamo.
Id.	187861	375 —	Pensato Dora di Salvatore, moglie di Russi *Luigi*, dom in Torre Maggiore (Foggia) vincolo dotale.	Pensato Dora di Salvatore, moglie di Russi *Mario*, ecc., come contro.
B. T. Nov. 1943 Serie E	1543	Capitale 4.000 —	Come sopra.	Come sopra.
B. T. Nov. 1943 Serie D	1204	3.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Rend. 5 % (1935)	115768	800 —	Giudice *Lina* di Benedetto, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Mariano Comense.	Giudice *Gemma Lina Margherita*, ecc. come contro.
P. R. 3,50 % (1934)	341382	633,50	Picullo Fiorentina Maria fu Giacomo, moglie di Sobrero Filippo, dom. ad Alessandria, con usuf. a Lombardi *Enrichetta* fu Domenico ved. di Ferrolino Giuseppe, dom. ad Alessandria.	Come contro, con usufrutto a Lombardi *Maria Maddalena Enrichetta*, ecc., come contro.
Id.	304774	805 —	Licastri Patti Attilio di Luigi, dom. a Palermo, con usufrutto a Licastri Patti Luigi fu *Liborio*, dom. a Palermo.	Come contro, con usufrutto a Licastri Patti Luigi fu *Carlo*, dom. a Palermo.
Id.	369831	4.550 —	Ruella Alfredo fu Carlo, dom. a San Martino Alfieri (Alessandria), con usufrutto a Bosticco *Prassede* fu Giuseppe vedova Ruella Carlo.	Come contro, con usufrutto a Bosticco *Maria Prassede*, ecc., come contro.
Id.	258484	322 —	*Sarica Russo* Serafina Ada fu Francesco, minore sotto la patria potestà della madre Sarica Giuseppina ved. Sarica Russo, dom. a Reggio Calabria.	*Sarica* Serafina Ada fu Francesco, ecc. come contro.
Id.	387779	1.435 —	*Sarica Russo Ada*, ecc., come sopra.	*Sarica Serafina Ada*, ecc., come sopra.
Id.	495931	875 —	Rolando Irene Maria Clotilde di Francesco, dom. a Torino, con usufrutto a Rolando Vittorio fu Giovanni, dom. a Torino.	Rolando Irene Maria Clotilde di Francesco, *minore sotto la patria potestà del padre*, dom. a Torino, con usufrutto come contro.
Id.	192376	325,50	Racioppi Anna-Maria Rosa fu *Antonio*, minore sotto la patria potestà della madre Totaro Rosa di Nicola Maria ved. di Racioppi Antonio, dom. a Roccanova (Potenza).	Racioppi Anna-Maria Rosa fu *Donato Antonio*, ecc. come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	804328	490 —	Come sopra.	Come sopra.

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 % (1934)	329840	350 —	Zilli Aldo fu Antonio, dom. a Milano, con usufrutto a Zilli *Teresa* fu Scipione, nubile, dom. a Venezia.	Come contro, con usufrutto a Zilli *Maria Teresa*, ecc. come contro.
Id.	486593	175 —	De Salvo Nicolò di Francesco, dom. in Messina.	De Salvo Nicolò di Francesco, *minore sotto la patria potestà del padre*, dom. in Messina
Id.	486594	175 —	De Salvo Nazzareno, ecc. come sopra.	De Salvo Nazzareno, ecc., come sopra.
Id.	486591	175 —	Filocamo Nicolò fu Giovanni, dom. a Messina.	Filocamo Nicolò fu Giovanni, *minore sotto la tutela di De Salvo Francesco*, domiciliato a Messina.
Id.	486592	175 —	Filocamo Giuseppe fu Giovanni, dom. a Messina.	Filocamo Giuseppe, ecc. come sopra.
Id	337169	637 —	Lieggi Francesco fu Cosimo, minore sotto la patria potestà della madre Martinelli Maria Caterina fu *Francesco*, vedova di Lieggi Cosimo, dom. a Turi (Bari) con usufrutto a Martinelli Maria Caterina fu *Francesco*.	Lieggi Francesco fu Cosimo, minore sotto la patria potestà della madre Martinelli Maria Caterina fu *Vito Francesco*, ved di Lieggi Cosimo, dom. a Turi (Bari), con usufrutto a Martinelli Maria Caterina fu *Vito Francesco*
Id.	243653	10,50	Gentili *Alfonso Alvaro di Tomaso*, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Trevi nel Lazio	Gentili *Alvaro di Luigi*, minore, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	700002	70 —	Piperni *Angiolina* di Michele, moglie di Gizzi Pasquale, vincolata per dote.	Piperni *Addolorata Angela Maria* di Michele, moglie di Gizzi Pasquale, vincolata per dote.
Id.	289791	385 —	Schiannini Francesco e Giulia fu Giuseppe, minori sotto la patria potestà della madre Giusti Giustina, con usufrutto a Giusti *Giustina* fu Francesco ved. di Schianini Giuseppe	Come contro, con usufrutto a Giusti *Agostina Teresa Catterina* fu Francesco, ecc., come contro.
Id.	5905	70 —	Ferrari *Carolina* fu Francesco, nubile, domiciliata a Castelnuovo Magra (La Spezia).	Ferrari *Paola Carolina* fu Francesco, ecc., come contro.
Id.	747386	35 —	Bourlot Susanna fu Michele, moglie di Augan *Luigi*, dom. a Fenestrelle (Torino).	Bourlot Susanna fu Michele moglie di Augan *Giovanni Giuseppe Luigi*, dom. a Fenestrelle (Torino).
Id.	747387	35 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	747388	35 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	747389	35 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	247390	35 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	747391	42 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	328848	280 —	Tua *Angela* di Angelo, moglie di Tua Felice, dom. a Cuneo.	Tua *Maria Giuseppa Angiola*, ecc., come contro.
Id.	328849	52,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	369334	70 —	Tua *Angela* del vivente cav. Angelo, moglie del dott. Tua Felice, dom. a Cuneo.	Come sopra.
Id.	472286	700 —	Tua *Angela* fu Angelo, moglie di Tua Felice, dom. a Cuneo.	Come sopra.
Id.	472287	700 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	727039	17,50	Come sopra.	Come sopra.
P. R. 3,50 % (1934)	470499	420 —	Come sopra, con vincolo dotale.	Come sopra, con vincolo dotale.
Cons. 3,50 % (1906)	341401	350 —	De Prati Emma fu Giacomo, moglie di Denegri *Teofilo* fu Pasquale, dom. a Genova, con vincolo dotale.	De Prati Emma fu Giacomo, moglie di Denegri *Luigi Agostino Teofilo* fu Pasquale, ecc., come contro.

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 3,50 % (1906)	277633	185, 50	Verrando *Apollonia* fu Giovanni Battista vedova di Luigi Salvagni, dom. a Dolceacqua (Porto Maurizio).	Verrando *Marina Lucrezia Apolonia*, ecc., come contro.
Id.	300801	59, 50	Come sopra.	Come sopra.
Rend. 5 % (1935)	57391	270 —	Come sopra, moglie di Gardel Gio. Battista dom. a Dolceacqua.	Come sopra, moglie di Gardel Gio. Battista, dom. a Dolceacqua (Porto Maurizio)
Cons. 3,50 % (1906)	409240	248, 50	Pratesi *Iginia o Eginia* di Novello, moglie di Turchi Giovanni, dom. in Firenze, con vincolo dotale.	Pratesi *Elvira Eginia Maria*, ecc. come contro.
Id.	794605	227, 50	Pratesi *Iginia*, ecc. come sopra, senza vincolo.	Come sopra, senza vincolo.
Id.	603663	360, 50	Alberti *Giulia* ed *Alberta* di *Emilio*, minori sotto la patria potestà del padre, con usufrutto a Condulmer Maria fu Girolamo, moglie di Alberti *Emilio*.	Alberti *Giulia-Anna Giovanna* e *Livia-Maria Alberta* di *Alvise Emilio*, ecc. come contro, con usufrutto a Condulmer Maria fu Girolamo, moglie di Alberti *Alvise Emilio*.
Rend. 5 %	18125	170 —	Alberti *Giulia* ed *Alberta* fu Alvise Emilio, ecc., come sopra, con usufrutto come sopra.	Alberti *Giulia Anna Giovanna* e *Livia Maria Alberta* fu Alvise Emilio, ecc., come sopra, con usufrutto come sopra.
Cons. 3,50 % (1906)	754277	168 —	Muller Elisa fu Giuseppe, moglie di Marangoni Alessandro fu Carlo, dom. in Torino, con usufrutto a favore di Besozzi *Giuseppina* fu Luigi, nubile, dom. in Laveno.	Come contro, con usufrutto a Besozzi *Orsola Giuseppina*, ecc., come contro.
Id.	300321	420 —	Grosso *Irene Caterina* di Giuseppe, nubile, dom. in Torino.	Grosso *Caterina*, ecc., come contro.
Id.	692615	612, 50	Bellantoni Rocco di *Mariano Gaetano*, domiciliato in New York.	Bellantoni Rocco di *Gaetano*, dom. in New York.
Id.	699224	105 —	Bellantoni Rocco di *Mariano*, dom. in New York.	Come sopra.
Id.	704043	728 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	642659	490 —	Podestà *Giuseppina* fu Emanuele, nubile, dom. in Albenga (Genova).	Podestà *Maria Giuseppina Antonietta Angela*, ecc., come contro.
B. T. Nov. 4 % (1943) Serie B	666	Capitale 2.000 —	Astori *Carlo* fu Luigi, minore sotto la patria potestà della madre Amisano Cristina fu Carlo ved. Astori, dom. a Genova.	Astori *Francesco Carlo* fu Luigi, ecc. come contro.
Id.	667	2.000 —	Come sopra.	Come sopra.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 3 febbraio 1947

Il direttore generale: CONTI

(691)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società cooperativa « La Redenzione » con sede in Sciacca

Con decreto del Ministro per il tesoro e la previdenza sociale in data 1° aprile 1947, si prorogano al 15 giugno 1947 i poteri conferiti all'ing. Domenico Chiarello, commissario della Società cooperativa « La Redenzione », con sede in Sciacca.

(1746)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione di marchi di identificazione per metalli preziosi

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del regolamento 27 dicembre 1934, n. 2393, per l'applicazione della legge 5 febbraio 1934, n. 305, si comunica che sono stati deformati i marchi di identificazione della cessata ditta Isabella Alfredo già esercente in Milano.

Tali marchi recavano il n. 275.

(1758)

CONCORSI

MINISTERO DELLE FINANZE E DEL TESORO

Concorso per esami a settanta posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale del tesoro.

IL MINISTRO PER LE FINANZE E IL TESORO

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra e successive estensioni;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, contenente norme a favore del personale ex combattente appartenente alle Amministrazioni dello Stato e successive estensioni;

Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, contenente disposizioni complementari a talune norme dell'ordinamento gerarchico del personale dipendente dall'Amministrazione dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, concernente la elevazione dei limiti di età per l'ammissione agli impieghi;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, col quale è stato approvato il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari e successive modificazioni ed estensioni;

Visti i regi decreti-legge 8 novembre 1933, n. 1554; 5 settembre 1938, n. 1514; il regio decreto 29 giugno 1939, n. 898, e la legge 29 giugno 1940, n. 739, relativi alla disciplina dell'assunzione di personale femminile negli uffici pubblici e privati;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, che stabilisce i requisiti per l'ammissione ai concorsi ed impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visti il regio decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343, il regio decreto 15 maggio 1941, n. 584, e il decreto Ministeriale in data 7 dicembre 1941, concernenti il trattamento di personale statale e degli enti pubblici, richiamato alle armi per mobilitazione, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente l'estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti di caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa orientale delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, concernente la estensione a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale, delle provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

Visto il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, recante provvedimenti per l'incremento democrafico della Nazione, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1, e successive variazioni e integrazioni;

Vista la legge 25 gennaio 1940, n. 4, sul riordinamento dei ruoli del personale dell'Amministrazione finanziaria;

Vista la legge 20 marzo 1940, n. 233, concernente la concessione, ai capi di famiglia numerosa, di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente la estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti nella guerra 1940-43 delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-43;

Visto il regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, recante la riforma della legge 25 marzo 1917, n. 481, istitutiva dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra;

Visto l'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, riguardante la reintegrazione nei diritti civili e politici dei cittadini italiani o stranieri già dichiarati di razza ebraica o considerati di razza ebraica;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 27 giugno 1944, n. 154, nonchè i decreti luogotenenziali 5 settembre 1944, n. 202, e 28 ottobre 1944, n. 356, riguardanti il Ministero del tesoro;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, concernente la elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi e ad impieghi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, contenente disposizioni in merito alla soppressione dell'Unione fascista per le famiglie numerose;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, recante l'estensione delle vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, recante disposizioni concernenti il riconoscimento delle qualifiche di partigiani e l'esame delle proposte di ricompensa;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, recante miglioramenti economici a favore dei dipendenti statali;

Visto il decreto Ministeriale 21 novembre 1945 recante determinazione dell'assegno mensile da corrispondersi al personale in servizio di prova nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, recante norme per lo svolgimento dei concorsi;

Visto il decreto luogotenenziale 5 aprile 1946, n. 438, recante norme concernenti i concorsi per posti nei gradi iniziali dei ruoli del personale degli uffici amministrativi del Tesoro;

Visto il regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435, concernente l'ammissione ai concorsi pubblici, con esenzione dal limite massimo di età, del personale statale non di ruolo che abbia cinque anni di lodevole servizio;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 16 gennaio 1947, n. 90829/12106/2.8.2/1.3.1;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame a settanta posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera amministrativa della Amministrazione centrale del tesoro (gruppo *A*).

Un terzo dei posti messi a concorso sarà conferito, secondo l'ordine della relativa graduatoria, ai funzionari di grado undecimo e decimo dei ruoli di gruppo *B* dell'Amministrazione centrale e provinciale del tesoro ed ai funzionari dei ruoli di gruppo *A* e *B* di altre Amministrazioni statali che prestino, da almeno sei mesi, comunque servizio presso l'Amministrazione centrale del tesoro, e conseguano l'idoneità nel concorso.

I posti conferibili in conformità del precedente comma che rimanessero scoperti, saranno portati in aumento a quelli da conferire agli altri partecipanti al concorso.

Al concorso possono partecipare anche le donne, per non più di un decimo dei posti.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesta, con esclusione di altri titoli di studio, la laurea in giurisprudenza conseguita in una università nazionale, ovvero:

a) la laurea in economia e commercio conseguita in una università nazionale o in uno degli istituti superiori di scienze economiche e commerciali compresa l'Università commerciale « Luigi Bocconi » di Milano;

b) la laurea in scienze sociali e sindacali rilasciata dalla Università di Ferrara e la laurea in scienze politiche ed amministrative conseguita presso la Facoltà di scienze politiche della Università di Roma o presso la Scuola preesistente alla Facoltà stessa, ovvero una delle lauree conseguite presso la scuola e facoltà analogamente ordinate in altre università ed istituti superiori nazionali, ai sensi dell'art. 36 del regio decreto 14 settembre 1925, n. 1604.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo da L. 12 e firmate dagli aspiranti di pugno proprio, dovranno essere presentate o dovranno pervenire entro il termine perentorio di novanta giorni che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, alla Direzione generale degli affari generali e del personale del Tesoro.

Il personale non di ruolo avente titolo a partecipare al concorso, e gli impiegati di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato, faranno pervenire le domande, nel termine suddetto, a mezzo degli uffici presso i quali prestano servizio.

Le domande stesse dovranno contenere con la elencazione dei documenti allegati, la precisa indicazione del domicilio e del recapito degli aspiranti, e la dichiarazione che essi saranno disposti a raggiungere, in caso di nomina, nel termine che sarà fissato, la sede del Ministero, nonchè la indicazione della sede di esame preferita, salva la riserva dell'Amministrazione di cui al 3° comma del successivo art. 8.

Art. 4.

A corredo delle domande, dovranno essere prodotti i seguenti documenti, debitamente legalizzati

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 16, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno e non oltrepassato il 35° anno di età.

Tale limite di età è elevato di cinque anni:

a) per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o che, durante lo stesso periodo siano stati imbarcati su navi mercantili, in sostituzione del servizio militare;

b) per i legionari fiumani;

c) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

d) per i cittadini che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni di guerra nel conflitto 1940-1943 e per i combattenti della guerra di liberazione;

e) per i partigiani combattenti nella lotta di liberazione e per i cittadini deportati dal nemico

Detto limite è, poi, elevato a 44 anni:

f) per i mutilati ed invalidi della guerra 1915-18, ovvero per fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935 per la difesa delle Colonie dell'Africa orientale, o in dipendenza della guerra 1940-43, e della guerra di liberazione, anche se in qualità di assimilati o militarizzati, nonchè per la lotta di liberazione, a favore dei quali siano state liquidate pensioni o assegni privilegiati di guerra che rientrino nelle prime otto categorie di pensioni. Sono esclusi da tale beneficio gli invalidi della 9ª e 10ª categoria, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e dalle voci nn. 4, 6, 7, 8, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491,

g) per gli ex combattenti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 e per coloro che si trovino in una delle condizioni di cui alle lettere *c*), *d*) ed *e*) del presente articolo purchè siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

Sono esclusi dai benefici di cui sopra, coloro che, durante il servizio militare, abbiano riportato condanne anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia o indulto commutazione per delitti commessi sotto le armi;

h) per gli aspiranti che comprovino la loro qualità di capi di famiglia numerosa senza pregiudizio dei maggiori limiti consentiti dall'art. 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1, e riportati alle lettere *i*) ed *l*) del seguente comma.

Tutti i detti limiti debbono riferirsi alla data del presente decreto e sono elevati:

i) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di ammissione al presente concorso;

l) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo indicato nell'art. 5 del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25.

Tutti gli aumenti dei limiti di età sono cumulabili fra di loro purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta:

per gli aspiranti che alla data del presente decreto, già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo;

per il personale civile non di ruolo comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e per il personale salariato di ruolo e non di ruolo, dipendente dalle Amministrazioni stesse, quando abbia compiuto cinque anni di lodevole servizio;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo da L. 8. Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano, agli effetti del presente decreto, gli italiani non residenti nel territorio nazionale e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

3) certificato su carta da bollo da L. 8 dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non sia incorso in nessuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 24;

5) certificato di buona condotta morale e civile su carta da bollo da L. 8 da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

6) certificato medico rilasciato, su carta da bollo da lire 8, da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica, ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

I candidati mutilati o invalidi di cui alla lettera *f*) del punto n. 1) del presente articolo, in qualunque categoria rientri la loro invalidità, produrranno il certificato delle autorità sanitarie di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

7) documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Gli ufficiali in congedo produrranno copia dello stato di servizio militare debitamente regolarizzato, e annotato delle eventuali benemerenze di guerra.

Coloro che si trovino in una delle condizioni di cui alle lettere *a*), *c*) e *d*), di cui al presente articolo presenteranno, invece, la copia o dello stato di servizio come sopra detto o del foglio matricolare, annotato delle eventuali benemerenze di guerra. Essi produrranno inoltre, rispettivamente, la dichiarazione integrativa ai sensi della circolare n. 588 del giornale militare ufficiale del 1922 o n. 957 del giornale militare ufficiale del 1936.

Ai fini dell'applicazione del regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, per quanto concerne i benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-43, e della guerra di liberazione, i candidati che abbiano appartenuto o appartengano all'esercito dovranno produrre la dichiarazione prevista dalla circolare 15 e 26 maggio 1942 rispettivamente nn 33000-1 e 35000-1 dello Stato Maggiore dell'esercito e successive integrazioni. Coloro, invece, che abbiano appartenuto od appartengano alla marina o alla aeronautica dovranno presentare la dichiarazione prevista dalla circolare 25 maggio 1942, n. 28957, dello Stato Maggiore della marina e dalla circolare 1° luglio 1942, n 2-4920 dello Stato Maggiore dell'aeronautica e successive integrazioni.

Coloro che, in sostituzione del servizio militare, furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-18, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato, da rilasciarsi dalle autorità marittime competenti.

I partigiani combattenti e i cittadini deportati dal nemico dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica ai sensi dei decreti legislativi luogotenenziali 21 agosto 1945, numero 518, e 14 febbraio 1946, n. 27.

I candidati mutilati o invalidi di cui alla lettera *f*) del punto n. 1) del presente articolo, in qualunque categoria rientri l'invalidità, dovranno provare tale loro qualità, mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o

mediante un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero delle finanze e del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra oppure mediante dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra (vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa), in cui siano indicati anche documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido, ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti od i figli degli invalidi per la guerra 1915-18, o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 nella difesa delle Colonie dell'Africa orientale, o rispettivamente, dei caduti e degli invalidi, anche se assimilati o militarizzati, in dipendenza della guerra 1940-43 o per la guerra di liberazione o per la lotta di liberazione dovranno dimostrare la loro qualità, i primi, mediante certificato su carta da bollo da L. 8, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, gli altri, con la esibizione della dichiarazione mod. 69. rilasciata dal Ministero delle finanze e del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra - al nome del padre del candidato, oppure con un certificato, in carta da bollo da L. 8 del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

8) diploma originale o copia autenticata da notaio, di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2;

9) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 8 da prodursi soltanto dai coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole;

10) ai fini della applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei capi di famiglia numerosa, i candidati che rivestano tale qualità dovranno far risultare dallo stato di famiglia che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computati, tra essi, anche i figli caduti in guerra;

11) fotografia recente del candidato munita della firma, ove non sia provvisto di libretto ferroviario, di cui dovranno essere precisati gli estremi, avvertendo che tanto la fotografia che la firma dovranno essere autenticate dal sindaco o da notaio;

12) copia dello stato di servizio civile, rilasciata in bollo dal competente capo ufficio Tale documento dovrà essere presentato dai candidati che siano impiegati civili o salariati di ruolo dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo.

Il personale salariato di ruolo, di cui al comma precedente, che intende avvalersi del beneficio dell'esenzione dal limite massimo di età, previsto dal regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435, dovrà altresì produrre un certificato in carta da bollo da L. 8 rilasciato dal competente capo ufficio da cui risulti che abbia compiuto cinque anni di lodevole servizio. Analogo certificato dovrà anche produrre il personale civile non di ruolo comunque denominato dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ed il personale salariato non di ruolo dipendente dalle Amministrazioni stesse — che intenda avvalersi del detto beneficio — integrato con gli estremi della autorizzazione alla assunzione in servizio straordinario nonchè con la indicazione del periodo e della natura del servizio prestato.

Art. 5.

I documenti di cui al precedente articolo debbono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e debitamente legalizzati.

I documenti di cui ai nn. 2), 3), 4), 5), 6), 9), 10) e 12) del precedente articolo debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

I candidati, che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio presso le Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai nn. 7), 8), 9), 10), 11) e 12) del precedente articolo.

I concorrenti, non impiegati civili di ruolo che si trovino alle armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai nn. 2), 3), 5), 6) e 7) del precedente articolo, un certificato rilasciato, su carta da bollo da L 8 del comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che non sono residenti in Italia e quelli che dimostrino di essere alle armi, potranno presentare, nel termine di cui all'art. 3, la sola domanda, salvo a produrre documenti prescritti, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda stessa.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è previsto, nei riguardi dei coniugati, dall'art. 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito. con modifiche, nella legge 3 gennaio 1939, num. 1.

Tuttavia, è fatta salva, ai candidati ammessi alle prove orali, la facoltà di produrre, prima di sostenere dette prove, quei documenti che attestino, nei loro confronti, i titoli preferenziali acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 7.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate o perverranno dopo il termine di cui all'art. 3, e di quelle insufficientemente o irregolarmente documentate.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri ed accezione del titolo originale di studio, in tal caso i concorrenti dovranno indicare l'Amministrazione presso la quale trovasi il detto titolo originale, tutti gli estremi del concorso per cui è stato prodotto, esibendo, in luogo del titolo stesso, un certificato rilasciato dalla competente autorità scolastica.

Tuttavia i candidati, i quali abbiano presentato i documenti per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero del tesoro, potranno fare riferimento ai documenti come sopra presentati (ad eccezione della fotografia), purchè non siano scaduti di validità ai termini del precedente art. 5.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto Ministeriale non motivato e insindacabile.

La Commissione esaminatrice, composta ai sensi dell'articolo 3 del decreto luogotenenziale 5 aprile 1946, n. 438, sarà nominata con successivo decreto Ministeriale.

Art. 8.

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali si osserveranno le norme del capo VI del regio decreto 30 dicembre 1923, n 2960. e del regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive modificazioni.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale in base al programma annesso al presente decreto.

In relazione al numero dei concorrenti, l'Amministrazione si riserva di disporre, con decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, almeno quindici giorni prima della data degli esami, che le prove scritte, oltre che a Roma, abbiano luogo anche nelle altre sedi che saranno indicate.

I candidati avranno comunicazione, in tempo utile, della sede, del giorno, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto quella orale saranno tenute La prova orale avrà luogo a Roma, presso il Ministero delle finanze e del tesoro, nei giorni che verranno all'uopo fissati.

Art. 9.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale i candidati dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei che rivestano la qualità di invalido di guerra di cui alla lettera *f)* dell'art. 4 del presente decreto, agli idonei ex combattenti della guerra 1915-18 e legionari fiumani agli idonei che si trovino in una delle condizioni previste alle lettere *c)*, *d)* ed *e)*, di cui al citato

art. 4 od in mancanza, agli idonei orfani della guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 nella difesa delle Colonie dell'Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione, si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni; nell'art. 13 del regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, nel regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nelle leggi 26 luglio 1929, n. 1397, nonchè nei regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, 2 giugno 1936, n. 1172, e nella legge 25 settembre 1940, n. 1458, nel regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, e nel decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive estensioni e modificazioni.

Art. 10.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sugli eventuali reclami relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi, non oltre il termine di giorni quindici dalla pubblicazione della graduatoria decide, in via definitiva, il Ministro per le finanze e il tesoro, sentita la Commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 16 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 185.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno nominati vice segretari in prova nel ruolo della carriera amministrativa dell'Amministrazione generale del tesoro (gruppo *A*) e, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina a vice segretario, dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

I vincitori del concorso, che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, nonchè quelli che si trovino nelle condizioni previste al terzo comma dell'art 1 del decreto luogotenenziale 5 aprile 1946, numero 438, conseguiranno la nomina a vice segretario nel ruolo della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale del tesoro, con riserva di anzianità.

Art. 12.

A coloro che conseguono la nomina ai sensi del precedente art. 11, compete esclusivamente il rimborso della spesa personale di viaggio in seconda classe per raggiungere la residenza di Roma, nonchè l'assegno di prova oltre l'indennità di caroviveri, spettanti in base alle vigenti disposizioni.

Qualora Roma sia il luogo della loro abituale residenza, l'assegno di prova è ridotto alla metà.

Quelli che provengono da altri ruoli di personali statali, conservano il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'articolo 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Coloro che all'atto della nomina in prova si trovino in servizio non di ruolo presso un'Amministrazione statale, conserveranno, a titolo di assegno personale, non utile a pensione e da riassorbirsi nei successivi aumenti di stipendio, l'eventuale eccedenza dell'importo complessivo della retribuzione e delle indennità temporanee mensili di cui siano provvisti all'atto della nomina stessa, sull'ammontare complessivo dell'assegno delle indennità temporanee mensili spettanti per il periodo di prova.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 marzo 1947

Il Ministro: CAMPILLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 aprile 1947
Registro Tesoro n. 3, foglio n. 236.

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

Prove scritte.

Parte prima:

1) diritto civile;
2) diritto commerciale.

Parte seconda:

1) diritto pubblico (costituzionale ed amministrativo);
2) nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

Parte terza:

1) economia politica;
2) scienze delle finanze e diritto finanziario.

Ciascuna delle materie indicate per ogni parte può formare oggetto delle rispettive prove scritte.

Prova orale.

La prova orale verterà sulle materie oggetto delle prove scritte nonchè su nozioni di statistica metodologica ed economica.

Roma, addì 4 marzo 1947

Il Ministro: CAMPILLI

(1761)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.